
ACCORDO DI INVESTIMENTO

tra

IL COMUNE DI GENOVA

e

IREN AMBIENTE S.P.A.

INDICE

1. Accordo di investimento	5
2. Alcune Definizioni	5
3. Obbligazioni e Responsabilità delle Parti	12
4. Valore di Amiu	12
4.1 Valore Base e Valore Prospettico.....	12
5. Contratto di Servizio e Proroga	12
6. Struttura dell'Operazione	14
6.1 Aumento di Capitale	14
6.1.2 <i>Versamento Proroga</i>	15
6.1.3 <i>Adempimenti funzionali all'Aumento di Capitale</i>	15
7. Condizioni Sospensive 1	16
8. Gestione Interinale	16
8.1 Obblighi di ordinaria Amministrazione	16
8.2 Informativa di IREN Ambiente.....	18
9. Prima Esecuzione	18
9.1 Luogo, Data e Ora della Prima Esecuzione	18
9.2 Adempimenti delle Parti.....	19
9.2.1 <i>Assemblea Straordinaria di Amiu</i>	19
9.2.2 <i>Conferimento 1</i>	19
9.2.3 <i>Patto Parasociale</i>	19
9.2.4 <i>Assemblea ordinaria di Amiu</i>	19
9.2.5 <i>Consiglio di Amministrazione di Amiu</i>	20
9.2.6 <i>Ulteriori adempimenti</i>	20
9.3 Unitarietà degli Adempimenti costituenti la Prima Esecuzione	20
9.4 Sopravvivenza	20
10. Seconda Esecuzione	20
10.1 Luogo, Data e ora della Seconda Esecuzione	20
10.2 Adempimenti delle Parti.....	21
10.2.1 <i>Conferimento 2</i>	21
10.2.2 <i>Assemblea ordinaria di Amiu</i>	21
10.2.3 <i>Ulteriori adempimenti</i>	21
10.3 Unitarietà degli Adempimenti costituenti la Seconda Esecuzione.....	21
10.4 Sopravvivenza	22
11. Condizioni Sospensive 2	22
12. Determinazione dei beni oggetto del Conferimento 2	23

13. Credito Amiu	25
14. Livelli occupazionali e identità di Amiu. Piano Industriale	26
14.1 Livelli occupazionali.....	26
14.1.1 Livelli occupazionali.....	26
14.1.2 Efficientamento.....	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
14.1.3 Stabilizzazione	26
14.2 Identità di Amiu.....	27
14.3 Piano Industriale. Investimenti Prioritari.....	27
15. Fabbisogno finanziario di Amiu. Finanziamento Comune e Finanziamento Iren	31
16. Diritto di Vendita IREN Ambiente.....	31
17. Altre Pattuizioni e Disposizioni Generali.....	33
17.1 Modifiche.....	33
17.2 Divieto di Cessione	33
17.3 Comunicazioni e Notifiche	33
17.4 Allegati.....	34
17.5 Tolleranza	34
17.6 Rubriche.....	34
17.7 Richiami.....	34
17.8 Legge Regolatrice.....	34
17.9 Riservatezza e Annunci.....	34
17.10 Impegni Ulteriori.....	35
17.11 Spese.....	35
17.12 Invalidità parziale.....	35
18. Controversie.....	36
18.1 Controversie relative alle Passività.....	36
18.2 Foro esclusivo	37

ALLEGATI

[DA INSERIRE]

ACCORDO DI INVESTIMENTO

tra

IL COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9, codice fiscale e partita IVA 00856930102, in persona del Sindaco *pro tempore*, Prof. Marco Doria, in virtù di delibera della Giunta Comunale del [●], allegata in copia al presente contratto con il numero 0.1;

e

IREN AMBIENTE S.p.A., con sede in Piacenza, Strada Borgoforte 22, iscritta al Registro delle Imprese di Piacenza al n. 01591110356, codice fiscale e partita IVA 01591110356, in persona del suo Amministratore Delegato, Ing. Roberto Paterlini, in virtù di delibera del consiglio di amministrazione del [●] allegata in copia al presente contratto con il numero 0.2, società soggetta a direzione e coordinamento di IREN S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano 30, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. 07129470014, codice fiscale e partita IVA 07129470014;

Premesso che:

- A. con deliberazione n. 15 del 12.05.2015 il Consiglio Comunale di Genova, tra l'altro, ha espresso l'intenzione di ricercare un *partner* per Amiu Genova S.p.A., per il tramite di operazioni di aggregazione di tipo industriale;
- B. con deliberazione della Giunta Comunale di Genova n. 162 del 29.07.2016, avente ad oggetto "Indirizzi finalizzati alla valorizzazione e alla riorganizzazione di Amiu S.p.A. attraverso l'aggregazione societaria ed industriale della società medesima ai sensi dell'art. 3 bis, comma 2 bis, legge 148/2011", il Comune di Genova (il "Comune") ha approvato le linee di indirizzo finalizzate alla successiva pubblicazione di un avviso esplorativo, con lo scopo di sollecitare – presso il mercato degli operatori del settore – manifestazioni di interesse alla realizzazione di un'operazione di aggregazione societaria e industriale con Amiu Genova S.p.A., con sede in Genova, Via Gabriele d'Annunzio 27, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 03818890109, codice fiscale e partita IVA 03818890109 ("Amiu" o la "Società");
- C. con il successivo "*Avviso Esplorativo per manifestazioni d'interesse alla procedura trasparente di aggregazione societaria ed industriale di AMIU Genova S.p.A., ai sensi dell'art. 3bis, comma 2bis, D.L. 138/2011, conv. in legge 148/2011, come inserito dall'art. 1, comma 609, lett. b), legge 190/2014, nonché dell'art. 1, commi 611 e 612, legge 190/2014*", approvato con determina dirigenziale n. 2016.172.0.0.10 e pubblicato l'8 agosto 2016 (l'"Avviso"), il Comune di Genova ha dato avvio alla sollecitazione pubblica di manifestazioni di interesse, prevista dalla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 162/2016;
- D. sulla base di quanto previsto dall'Avviso, IREN Ambiente S.p.A. ("IREN Ambiente") ha depositato la propria manifestazione di interesse (la "Manifestazione") il 30 ottobre 2016;

- E. il Comune non ha ricevuto manifestazioni di interesse da parte di operatori diversi da IREN Ambiente. Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 30.11.2016, il Comune di Genova ha preso atto della relazione depositata dalla Commissione costituita ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso, reputando la Manifestazione conforme all'Avviso;
- F. in particolare, le Parti sono interessate a porre in essere un'operazione (nel complesso l'"Operazione") per effetto della quale IREN Ambiente acquisirà, nell'ambito di fasi successive e coordinate in una prospettiva unitaria, subordinatamente all'avveramento di talune condizioni sospensive riferite alle diverse fasi dell'Operazione, una partecipazione dapprima minoritaria e successivamente maggioritaria nel capitale sociale di Amiu, in base ai termini ed alle condizioni di seguito previsti;
- G. l'Operazione ha natura di aggregazione societaria e industriale, finalizzata alla definizione di una *partnership* strategica tra IREN Ambiente e Amiu, allo scopo di garantire la migliore realizzazione del c.d. piano industriale Amiu 2020 e degli obiettivi ivi indicati, assicurando quindi la crescita dell'azienda sotto il profilo delle competenze tecniche, dello sviluppo delle capacità gestionali nell'utilizzo delle tecnologie innovative collegate alla gestione del ciclo dei rifiuti e della capacità di sostenere gli investimenti necessari per dotarsi della opportuna struttura impiantistica;
- H. le Parti riconoscono che l'apporto di IREN Ambiente in funzione dell'Operazione potrà consistere, in specie, in (i) apporto di risorse finanziarie; (ii) capacità industriale su tutta la filiera del ciclo dei rifiuti; (iii) know-how nella gestione dei processi di raccolta e degli impianti di smaltimento, secondo gli obiettivi di riciclaggio del rifiuto imposti dalle leggi vigenti agli operatori del settore nonché (iv) nel conferimento in Amiu di attività impiantistiche, aree, attrezzature, mezzi, diritti ed altre dotazioni patrimoniali, che esse Parti ritengano funzionali agli obiettivi dell'Operazione medesima;
- I. le Parti danno atto che la *partnership* strategica tra IREN Ambiente e Amiu che l'Operazione intende realizzare tiene conto, secondo quanto di seguito previsto, delle esigenze sottoelencate:
- (i) apportare ad Amiu, *da un lato*, (a) risorse finanziarie e, *dall'altro lato*, (b) impianti, aree, attrezzature, mezzi, diritti ed altre dotazioni patrimoniali, il tutto al fine di assicurare la copertura dell'intera filiera industriale del ciclo integrato dei rifiuti (con particolare riguardo all'attività di smaltimento), fermo restando che gli apporti impiantistici dovranno prevedere soluzioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti anche al di fuori del territorio della Città Metropolitana di Genova, purché, secondo un principio di prossimità, di efficienza economica e di preferenza per aree di proprietà pubblica, nell'ambito della Regione Liguria, e nel rispetto dei vincoli discendenti dal Piano Metropolitan, dal Piano d'Ambito, dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti (come di seguito definiti) e dalla normativa regionale e statale;
 - (ii) concorrere, *tanto* sul piano operativo/industriale, *quanto* sul piano finanziario, all'attuazione del piano industriale di Amiu, quale risultante in funzione dell'attuazione della *partnership* strategica, anche tenuto conto dei vincoli che

potranno scaturire dall'approvazione definitiva del Piano Metropolitan e del Piano d'Ambito, come di seguito definiti;

- (iii) promuovere il procedimento finalizzato alla proroga della durata del contratto di servizio di cui alla seconda parte dell'art. dell'art. 3-*bis*, c. 2-*bis* del D.L. 138/2011, convertito in l. 148/2011, come inserito dall'art. 1, c. 609, lett. b) della l. 190/2014;
 - (iv) assicurare la conservazione dell'identità aziendale di Amiu quale soggetto erogatore del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune (nonché dei Comuni del relativo bacino e, in prospettiva, dell'intera Città Metropolitana di Genova, compatibilmente con la normativa nazionale e regionale, generale e di settore, *pro tempore* vigente), mantenendo la sede legale e operativa della Società sul territorio del Comune, fatta salva la centralizzazione delle funzioni di *staff*, al fine di assicurare una migliore valorizzazione delle stesse, in coerenza sia con il modello organizzativo del Gruppo IREN (avuto altresì riguardo per i contratti di servizio *intercompany* in essere tra le società del Gruppo IREN i quali dovranno essere definiti anche con riguardo ad Amiu), sia con l'ottimale utilizzo delle competenze e risorse esistenti nel Gruppo IREN e fermo restando che eventuali modifiche dell'attuale sede di lavoro saranno convenute su base volontaria;
 - (v) configurare un modello di *governance* che, in linea con le esigenze pubblicistiche connaturate al servizio, preveda la necessità del consenso del Comune per l'adozione di decisioni strategiche di carattere straordinario ed attribuisca al socio pubblico il potere di verifica dello stato di attuazione del piano industriale della Società, quale risultante in funzione dell'attuazione della *partnership* strategica, e della coerenza dell'operato dell'Amministratore Delegato con le previsioni di detto piano, anche mediante specifiche relazioni periodiche dell'Amministratore Delegato e del Presidente;
 - (vi) confermare gli attuali livelli occupazionali, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (i "CCNL") applicati da Amiu e dalle società partecipate (CCNL Utilitalia Servizi Ambientali, CCNL dei Lavoratori dei Porti, CCNL Industria Chimica) e le posizioni giuridiche ed economiche esistenti, derivanti dai CCNL medesimi e dagli accordi aziendali vigenti, ricercando, in coerenza con e in funzione degli obiettivi del Piano Industriale, soluzioni di miglioramento organizzativo, nonché di stabilizzazione delle situazioni di precariato aziendale consolidate, entro tre mesi dalla Data della Prima Esecuzione (come di seguito definita);
 - (vii) razionalizzare l'assetto societario di Amiu, anche alla luce delle prescrizioni in materia di *spending review* applicabili alle società a capitale pubblico, ferme le esigenze di cui al precedente p.to (iv);
- J. con determinazione n. 15/2017, del 25 gennaio 2017, il Sindaco metropolitano della Città Metropolitana di Genova, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 3-*bis*, c. 2-*bis* del D.L. 138/2011, convertito in l. 148/2011, come inserito dall'art. 1, c. 609, lett. b)

della l. 190/2014, ha modificato la precedente determinazione n. 201 del 2 dicembre 2016, recante “Schema del Piano Metropolitan in materia di ciclo dei rifiuti” e “Rapporto Preliminare”, adottata ai fini della procedura di VAS attivata dalla Regione Liguria, aggiungendo, al Capitolo 2.3.3 (Indirizzi per l’espletamento delle procedure di gara) il seguente capoverso: *“Terminato il periodo transitorio si procederà ad affidare unitariamente il servizio di gestione dei rifiuti nell’area omogenea ai sensi dell’art. 202 del D. Lgs.152/2006, salvaguardando fino alla scadenza le gestioni esistenti, legittimamente consolidate sulla base di norme nazionali e comunitarie in materia”*;

- K. in data 9.03.2017 la Città Metropolitana di Genova, con provvedimento n. 524/2017, ha approvato l’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III–bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione *“del sistema di barriera di confinamento dell’invaso di Scarpino 3”*, nel rispetto di alcune prescrizioni previste dall’atto medesimo, mentre risulta ancora in corso il procedimento per l’adozione dell’autorizzazione integrata ambientale relativa alle *“modalità di gestione operativa, di copertura finale e di gestione postoperativa del nuovo invaso di Scarpino 3”*, nonché dell’impiantistica al cui servizio è posto l’invaso;
- L. con deliberazione n. [●], del [●], il Consiglio Comunale di Genova ha approvato la Tassa Rifiuti per il 2017 in misura pari a [●] Mln di competenza della Società;
- M. con deliberazione n. [●], del [●], il Consiglio Comunale di Genova ha approvato lo schema del presente Accordo di Investimento, dando – altresì – mandato al Sindaco per procedere alla sua sottoscrizione;
- N. in data [●], il Consiglio di Amministrazione di IREN ha approvato lo schema del presente Accordo di Investimento;
- O. in data [●], il Consiglio di Amministrazione di IREN Ambiente ha approvato lo schema del presente Accordo di Investimento, dando – altresì – mandato al [●] per procedere alla sua sottoscrizione;
- P. con il presente Accordo di Investimento, completo dei relativi allegati, le Parti intendono regolamentare le condizioni e i termini dell’Operazione e, in particolare, i reciproci diritti e obblighi funzionali alla all’attuazione della stessa.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di investimento, si stipula e conviene quanto segue:

1. ACCORDO DI INVESTIMENTO

- 1.1 Il presente accordo ha ad oggetto l'individuazione degli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti ai fini dell'esecuzione dell'Operazione.
- 1.2 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. ALCUNE DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre clausole di questo accordo di investimento, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi:

- 2.1 “Accordo”: questo accordo di investimento sottoscritto dalle Parti nel luogo e nel tempo di seguito indicati.
- 2.2 “AGCM”: significa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
- 2.3 “Allegato Tecnico”: significa il documento qui allegato *sub* Allegato 2.3.
- 2.4 “Amiu” o la “Società”: significa AMIU Genova S.p.A., come meglio individuata alla lettera B delle Premesse.
- 2.5 “Aumento di Capitale”: significa l'aumento di capitale effettuato mediante emissione di azioni prive di valore nominale, scindibile, deliberato dai competenti organi sociali di Amiu e riservato a IREN Ambiente, con esclusione di qualsiasi diritto d'opzione, per un ammontare pari a massimi euro 12.398 Mln, a seguito del quale IREN Ambiente, previo annullamento delle azioni proprie di Amiu, otterrà, (i) con il Conferimento 1 una partecipazione nel capitale sociale della Società pari al 49% delle azioni ordinarie, come meglio descritto agli Articoli 9.2.1 e 9.2.2 del presente Accordo, e (ii) con il Conferimento 2, una partecipazione nel capitale sociale della Società pari al 51% delle azioni ordinarie, o alla diversa e maggiore percentuale N (di seguito definita), come meglio descritto all'Articolo 10.2.1 del presente Accordo;
- 2.6 “Autorizzazione Antitrust”: significa la conclusione del procedimento avviato congiuntamente dalle Parti per effetto, alternativamente:
- (i) del decorso del termine di 30 (trenta) giorni indicato dall'art. 16.4 della Legge 287/90 senza che l'AGCM abbia comunicato l'inizio dell'istruttoria ivi prevista;
 - (ii) ovvero, se anteriore, della comunicazione da parte dell'AGCM di non ritenere necessario avviare l'istruttoria;
 - (iii) ovvero qualora l'AGCM abbia avviato l'istruttoria, della comunicazione del provvedimento di chiusura dell'istruttoria stessa ai sensi e nei termini degli articoli 16.8 e 18.2 della Legge n. 287/90;

senza prescrizione di alcuna modifica ai termini ed alle condizioni tutti del presente

Accordo e senza che sia imposto, in ogni caso, un provvedimento di divieto, anche se parziale, dell'Operazione prevista nell'Accordo.

- 2.7 “Bilancio AMIU”: significa il bilancio civilistico di Amiu per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
- 2.8 “Codice Civile”: significa il codice civile vigente alla data di questo Contratto nella Repubblica Italiana e successive modifiche.
- 2.9 “Comune”: significa il Comune di Genova come meglio individuato in epigrafe.
- 2.10 “Completamento AIA”: significa l'ottenimento di tutte le autorizzazioni ai sensi del Titolo III–*bis* del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richieste con la nota di Amiu prot. n. 4786 del 20.04.2015, come perfezionata con la nota di Amiu prot. n. 5519 del 6.05.2015 (prot. Città Metropolitana di Genova n. 41189 del 7.05.2015), non ancora ottenute.
- 2.11 “Condizioni Sospensive 1”: significa le seguenti condizioni, cumulativamente intese: (a) l'ottenimento, da parte dell'AGCM, dell'Autorizzazione Antitrust, (b) la puntuale definizione degli Oneri GPO, nonché la valutazione dell'adeguatezza del Fondo GPO in relazione agli Oneri GPO medesimi (c) l'approvazione del Bilancio Amiu con giudizio senza modifica (ossia senza rilievi) da parte della società di revisione e in coerenza con il progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione di Amiu, (d) l'assenza di MAC come definita al successivo art. 2.32.
- 2.12 “Condizioni Sospensive 2 IREN”: significa le seguenti condizioni, cumulativamente intese (a) la Proroga (come di seguito definita) e (b) il Completamento AIA;
- 2.13 “Condizione Sospensiva 2 Comune”: significa il mantenimento del controllo (da intendersi come controllo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2359, comma 1, n. 1) e n. 2), del Codice Civile e dall'art. 106 D.Lgs. 58/1998 in materia di presunzione della sussistenza di un rapporto di controllo) di IREN da parte di enti pubblici e/o di società a controllo pubblico ai sensi dell'art., 2, c. 1, lett. m) del D. Lgs. 175/2016, c.d. “T.U. Partecipate”, tenuto conto che IREN è una “società quotata” in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 175/2016, c.d. “T.U. Partecipate”;
- 2.14 “Conferimento 1”: significa il conferimento in denaro da parte di IREN Ambiente, per un importo pari al Prezzo 1, in funzione della sottoscrizione e liberazione dell'Aumento di Capitale, come meglio descritto all'Articolo 9.2.2 del presente Accordo.
- 2.15 “Conferimento 2”: significa il conferimento in natura o in denaro da parte di IREN Ambiente, per un valore pari al Prezzo 2, oltre l'eventuale Sovrapprezzo, in funzione della sottoscrizione e liberazione dell'Aumento di Capitale, come meglio descritto all'Articolo 10.2.1 del presente Accordo e individuato con le modalità di cui al successivo Articolo 12, precisandosi che mediante il Conferimento 2, IREN Ambiente potrà apportare ad Amiu, *da un lato*, (a) risorse finanziarie ovvero, *dall'altro lato*, (b) impianti, aree, attrezzature, mezzi, diritti ed altre dotazioni patrimoniali, il tutto al fine di assicurare la copertura dell'intera filiera industriale del ciclo integrato dei rifiuti (con particolare riguardo all'attività di smaltimento), fermo restando gli apporti impiantistici dovranno essere funzionali all'attuazione di soluzioni finalizzate allo smaltimento dei

rifiuti anche al di fuori del territorio della Città Metropolitana di Genova, purché, secondo un principio di prossimità e di efficienza economica e di preferenza per aree di proprietà pubblica, nell'ambito della Regione Liguria, e nel rispetto dei vincoli discendenti dal Piano Metropolitan, dal Piano d'Ambito, dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti (come di seguito definiti) e dalla normativa regionale e statale.

- 2.16 “Contratto di Servizio”: significa il contratto di servizio in essere tra il Comune e Amiu, concluso in data 28 aprile 1999.
- 2.17 “Credito Amiu”: significa l'esposizione creditoria di Amiu verso il Comune di Genova, come risultante dal Bilancio AMIU, pari a euro 162,052 Mln, di cui euro 156,643 Mln facenti parte del Piano di Rientro (come di seguito definito).
- 2.18 “Data di Avveramento 1”: significa la data in cui si sarà avverata l'ultima delle Condizioni Sospensive 1.
- 2.19 “Data di Avveramento 2”: significa la data in cui si sarà avverata l'ultima delle Condizioni Sospensive 2 IREN e sarà verificato dalle Parti l'avveramento della Condizione Sospensiva Comune.
- 2.20 “Data di Individuazione Conferimento 2”: significa la data in cui le Parti avranno individuato l'oggetto del Conferimento 2, in base a quanto previsto dall'Articolo 12.
- 2.21 “Data di Valutazione”: significa il 31 dicembre 2016.
- 2.22 “Data della Prima Esecuzione”: significa la data che corrisponde al trentesimo giorno successivo alla Data di Avveramento 1, ovvero la successiva data concordata per iscritto tra le Parti.
- 2.23 “Data della Seconda Esecuzione”: significa la data che corrisponde al trentesimo(30) Giorno Lavorativo successivo alla Data di Individuazione Conferimento 2, ovvero la diversa data concordata per iscritto tra le Parti.
- 2.24 “Finanziamento IREN”: significa la concessione di un finanziamento da parte di IREN secondo i termini e le condizioni previsti nel documento qui allegato sub 2.24, per un importo massimo pari a euro 25 Mln.
- 2.25 “Fondo GPO”: significa il fondo destinato da Amiu a copertura degli oneri di messa in sicurezza, gestione post-operativa e ripristino ambientale della discarica di Scarpino 1 e 2, alla data del 31 dicembre 2016, accertato a seguito con “*Perizia sulla valutazione dei costi per le attività di chiusura finale e post chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi di Monte Scarpino (GE)*”, redatta dalla società Golder Associates S.r.l. in data 3.03.2017, rif. n. 15422789/C03010R/17.
- 2.26 “Giorno Lavorativo”: ciascun giorno di calendario (con esclusione dei sabati e delle domeniche) nel quale le aziende di credito ordinario sono di regola aperte sulla piazza di Genova.
- 2.27 “Gruppo IREN”: significa IREN (come di seguito definita) e le società da questa

controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. Testo Unico Finanza.

- 2.28 “IREN”: significa IREN S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano 30, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. 07129470014, codice fiscale e partita IVA 07129470014, titolare del 100% delle azioni di IREN Ambiente.
- 2.29 “IREN Ambiente”: significa IREN Ambiente S.p.A., come meglio individuata in epigrafe.
- 2.30 “Istanza”: significa la motivata istanza di proroga della durata del Contratto di Servizio che Amiu presenterà al Comune ai sensi dell'art. 3-*bis*, c. 2-*bis* del D.L. 138/2011, convertito in l. 148/2011, come inserito dall'art. 1, c. 609, lett. b) della l. 190/2014.
- 2.31 “Manifestazione”: ha il significato di cui alla lett. D delle Premesse.
- 2.32 “Material Adverse Change” o “MAC”: significa (i) le Passività (come di seguito definite) ovvero qualunque atto o fatto o evento intervenuto prima della Data della Prima Esecuzione che possano comportare, anche in futuro, una significativa riduzione del patrimonio netto della Società rispetto al valore del patrimonio netto alla Data di Valutazione, comunque non inferiore al 20% (venti per cento) del patrimonio netto di Amiu e (ii) qualunque modifica al quadro normativo e regolatorio sopravvenuta applicabile alla Società e ostativa all'attuazione del Piano Industriale per quanto riguarda la realizzazione degli Investimenti Prioritari direttamente da parte di AMIU.
- 2.33 “N”: significa la percentuale del capitale sociale di Amiu che IREN Ambiente dovrà ottenere ad esito dell'Aumento di Capitale mediante il Conferimento 2, fino ad una percentuale massima pari al 69%.
- 2.34 “Nuovo Statuto” significa lo statuto di Amiu che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci della Società contestualmente alla delibera dell'Aumento di Capitale, allegato in bozza definitiva al presente Accordo con il numero 2.34.
- 2.35 “Oneri GPO”: significa gli oneri di messa in sicurezza, gestione post-operativa e ripristino ambientale della discarica di Scarpino 1 e 2, accertati con “*Perizia sulla valutazione dei costi per le attività di chiusura finale e post chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi di Monte Scarpino (GE)*”, redatta dalla società Golder Associates S.r.l. in data 3.03.2017, rif. n. 15422789/C03010R/17.
- 2.36 “Operazione”: ha il significato di cui alla lett. F delle Premesse.
- 2.37 “Patto Parasociale”: significa il patto parasociale che sarà sottoscritto tra le Parti alla Data della Prima Esecuzione, unito in bozza definitiva al presente Accordo *sub* Allegato 2.37, a cui sarà allegato il Piano Industriale (come di seguito definito).
- 2.38 “Parte” o “Parti”: una o più delle parti di questo Accordo indicate in epigrafe, a seconda di quanto risulta dal contesto.
- 2.39 “Passività”: significa gli eventuali debiti, oneri, costi, sopravvenienze passive,

responsabilità, minusvalenze di attivo, sottovalutazioni del passivo, che dovessero emergere in esito all'attività di due diligence svolta da IREN Ambiente fino alla data della Prima Esecuzione e che possono comportare, anche in futuro, una significativa riduzione del patrimonio netto della Società rispetto al valore del patrimonio netto alla Data di Valutazione.

- 2.40 “Piano d’Ambito”: significa il piano di cui all’art. 8 della L.R. Liguria n. 1/2014.
- 2.41 “Piano di Rientro”: significa il piano di rimborso del Credito AMIU da parte del Comune di Genova, sottoscritto contestualmente al presente Accordo, qui allegato sub2.41, cui il Comune si impegna ad adempiere secondo quanto previsto dall’Articolo 13 del presente Accordo.
- 2.42 “Piano Industriale 2020”: significa il piano industriale di Amiu 2014/2020 presentato il 27 luglio 2015 dagli amministratori di Amiu.
- 2.43 “Piano Industriale”: significa il piano industriale di AMIU elaborato in funzione dell’attuazione della *partnership* strategica tra Amiu ed IREN Ambiente anche sulla base delle possibili efficienze e sinergie operative e industriali che l’Operazione è in grado di consentire.
- 2.44 “Piano Metropolitano”: significa il piano di cui all’art. 14, c. 2 e 3, della L.R. Liguria n. 1/2014.
- 2.45 “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti”: significa il Piano Regionale dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria del 25.03.2015, n. 14.
- 2.46 “Prezzo 1”: significa il prezzo che sarà corrisposto, alla Data della Prima Esecuzione, da IREN Ambiente, mediante il Conferimento 1, per la sottoscrizione e liberazione dell’Aumento di Capitale, il quale sarà determinato secondo la formula seguente:

$$\text{Prezzo 1} = \frac{\text{Valore Base}}{1 - 49\%} - \text{Valore Base}$$

il quale consentirà ad IREN Ambiente di detenere, mediante il Conferimento 1, il 49% delle azioni ordinarie di Amiu, il tutto come meglio descritto nell’Allegato Tecnico.

Il Prezzo 1 sarà imputato a capitale sociale e consentirà a IREN Ambiente di acquisire il 49% del capitale sociale di Amiu, previo annullamento delle azioni proprie di Amiu.

- 2.47 “Prezzo 2”: significa il prezzo che sarà corrisposto, alla Data della Seconda Esecuzione, da IREN Ambiente, mediante il Conferimento 2, per la sottoscrizione e liberazione dell’Aumento di Capitale, il quale consentirà a IREN Ambiente di detenere, mediante il Conferimento 2, una percentuale pari al 51% delle azioni ordinarie di Amiu o la maggiore percentuale N, il tutto come definito secondo la seguente formula:

$$\text{Prezzo 2} = \frac{\text{Valore Base}}{1 - N\%} - (\text{Valore Base} + \text{Prezzo 1})$$

Il Prezzo 2 sarà imputato a capitale sociale e consentirà a IREN Ambiente di acquisire il 51% del capitale sociale di Amiu ovvero la diversa e maggiore percentuale N di capitale sociale.

- 2.48 “Prima Esecuzione”: significano tutte le attività che dovranno essere poste in essere dalle Parti o da Amiu alla Data della Prima Esecuzione, come meglio descritto all’Articolo 9 del presente Accordo.
- 2.49 “Proroga”: significa la data di efficacia della proroga della durata del Contratto di Servizio, ai sensi dell’art. 3-*bis*, c. 2-*bis* del D.L. 138/2011, convertito in l. 148/2011, come inserito dall’art. 1, c. 609, lett. b) della l. 190/2014, che verrà disposta dal Comune, in coerenza con la determinazione della Città Metropolitana di Genova di cui alla lettera J delle Premesse, entro il 31 dicembre 2017, all’esito del completamento della procedura di VAS espletata dalla Regione Liguria.
- 2.50 “Seconda Esecuzione”: significano tutte le attività che dovranno essere poste in essere dalle Parti o da Amiu alla Data della Seconda Esecuzione, come meglio descritto all’Articolo 10 del presente Accordo.
- 2.51 “Sovrapprezzo”: significa l’eventuale sovrapprezzo azioni che IREN Ambiente dovrà corrispondere, alla Data della Seconda Esecuzione, per la sottoscrizione e liberazione dell’Aumento di Capitale, mediante il Conferimento 2, nel caso in cui sia concessa la Proroga, il tutto come meglio secondo la seguente formula e come meglio descritto nell’Allegato Tecnico:

Sovrapprezzo =

$$= \frac{\text{Valore Prospettico}}{1 - N\%} - ((\text{Valore Prospettico} + \text{Prezzo 1} + \text{Permanenza Proroga}) - \text{Prezzo 2})$$

- 2.52 “Scarpino 1 e 2”: significa la porzione dell’area e dell’impianto di smaltimento di Monte Scarpino (Genova), nota come Scarpino 1 (trasferita dal Comune ad Amiu con atto di conferimento in data 1/3/2002) e come Scarpino 2 (trasferita dal Comune ad Amiu con atto di conferimento in data 1/3/2002), che saranno oggetto delle attività di (i) chiusura e ripristino ambientale, e (ii) esecuzione dei servizi e dei lavori occorrenti per assicurare la corretta gestione post operativa della discarica.
- 2.53 “Scarpino 3”: significa il nuovo invaso della discarica di Monte Scarpino (GE).
- 2.54 “TARI 2018”: significa la Tassa Rifiuti per il 2018 che sarà approvata dal Comune avuto riguardo al disposto di cui al D.P.R. 158/99, ovvero alla normativa *pro-tempore* vigente, comprensiva della remunerazione del capitale investito e del recupero di

efficienza come definiti nelle principali assunzioni del Piano Industriale, oltre che della rata annuale prevista del Piano di Rientro.

- 2.55 “Valore Base”: significa il valore economico del 100% del capitale sociale di Amiu (c.d. valore *stand-alone*, in assenza di Proroga) alla Data di Valutazione. Il Valore Base è determinato senza tenere conto dell’Aumento di Capitale, il tutto come indicato nell’Allegato Tecnico.
- 2.56 “Valore Prospettico”: significa il valore economico presunto del 100% del capitale sociale che Amiu potrà assumere, qualora entro il 31 dicembre 2017 si verifichi la Proroga calcolato alla Data di Valutazione, individuato procedendo dal Valore Base in funzione della Proroga e della entità della Proroga in esito alla Proroga. Il Valore Prospettico è determinato senza tenere conto dell’Aumento di Capitale e tenendo invece conto delle Passività, il tutto come indicato nell’Allegato Tecnico.
- 2.57 “Versamento Proroga”: significa il versamento di denaro che IREN Ambiente dovrà corrispondere ad Amiu qualora si verificassero le assunzioni alla base del Valore Prospettico, ossia l’eventuale Proroga. Il Versamento Proroga è dato da:

$$\text{Versamento Proroga} = \left(\frac{\text{Valore Prospettico}}{\text{il } -49\%} - \text{Valore Prospettico} \right) - \text{Proroga II.}$$

il tutto come meglio descritto nell’Allegato Tecnico.

Il Versamento Proroga verrà corrisposto da IREN Ambiente ad Amiu entro 30 Giorni Lavorativi dalla Proroga a titolo di versamento da imputarsi a riserva di patrimonio netto di Amiu.

3. OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

3.1 Ai termini ed alle condizioni indicati in questo Accordo, ciascuna delle Parti in via individuale e senza vincolo di solidarietà con l'altra Parte: (i) si impegna ad adempiere a tutto quanto previsto nel presente Accordo ed a compiere, e a procurare che siano compiuti, tutti gli atti e a porre in essere, e a procurare che siano posti in essere, tutti i comportamenti, con precisione e nei tempi e con le modalità previsti nel presente Accordo, contemplati nello stesso ai fini della realizzazione dell'Operazione; e (ii) assume ogni corrispondente obbligo risarcitorio nei confronti delle altre Parti in caso di inadempimento rispetto a qualsiasi delle obbligazioni previste a suo carico dal presente Accordo.

3.2 Le Parti danno atto e convengono che presupposto fondamentale dell'Operazione è l'attuazione da parte di Amiu del Piano Industriale ed il rispetto delle assunzioni poste a base di tale Piano Industriale e, pertanto, si impegnano a fare tutto quanto in proprio potere, nei limiti delle rispettive competenze, affinché Amiu dia attuazione al Piano Industriale. Al riguardo, si applica la specifica disciplina di cui al successivo Articolo 14.4.

4. VALORE DI AMIU

4.1 Valore Base e Valore Prospettico

Le Parti convengono che il Valore Base e il Valore Prospettico sono quelli indicati nell'Allegato Tecnico, e sono stati determinati dalle parti sulla base delle valutazioni effettuate dai rispettivi *advisors*.

5. CONTRATTO DI SERVIZIO E PROROGA

5.1 Sulla base di quanto previsto dalla determinazione della Città Metropolitana di Genova di cui alla lettera J della Premessa, le Parti danno atto e convengono che la Proroga è condizione per la corretta attuazione del Piano Industriale e per la sostenibilità, anche con riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di AMIU, dell'Operazione.

5.2 A tal fine, per quanto di competenza:

- (i) il Comune si impegna a fare in modo che Amiu presenti l'Istanza nel più breve tempo possibile dopo la sottoscrizione dell'Accordo;
- (ii) le Parti, qualora l'Istanza non sia stata ancora accolta al momento del Conferimento 1, si impegnano a prestare l'opera eventualmente richiesta da Amiu in funzione dell'accoglimento dell'Istanza;
- (iii) il Comune si impegna a provvedere a tutte le attività istruttorie necessarie alla valutazione dell'Istanza e ad assumere le conseguenti determinazioni in merito, sulla base determinazione della Città

Metropolitana di Genova di cui alla lettera J della Premessa;

- (iv) le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere ai fini del buon esito della procedura di VAS.

- 5.3 Le Parti convengono che, al fine di considerare verificate le Condizioni Sospensive 2 e ai fini dell'obbligo di effettuare il versamento del Versamento Proroga da parte di IREN Ambiente, la Proroga dovrà essere definitivamente disposta entro e non oltre il 31 dicembre 2017 ovvero entro la successiva data concordata tra le Parti.
- 5.4 Le Parti riconoscono e danno atto, inoltre, che il Contratto di Servizio è stato stipulato tra il Comune e Amiu (allora costituita in forma di azienda speciale del Comune medesimo) in data 28 aprile 1999, e che, in conseguenza di ciò, alcune delle disposizioni ivi contenute potrebbero risultare non più (o non interamente) applicabili in esito all'Operazione. A tale proposito, le Parti si impegnano a verificare e concordare in buona fede quali parti del Contratto di Servizio debbano considerarsi non più o non interamente applicabili in esito all'Operazione, avuto riguardo all'intervenuta modifica della forma giuridica di Amiu ed alle sopravvenute innovazioni normative, nonché a rivedere ed emendare il Contratto di Servizio in conformità a quanto nello stesso previsto.
- 5.5 Le Parti si impegnano a fare in modo che Amiu sottoscriva con il Comune, entro un termine di 6 (sei) mesi dalla Data di Avveramento 1, un *addendum* al Contratto di Servizio, che, sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della Legge Regionale n. 20/2015, preveda la disciplina attuativa degli obiettivi del Piano Industriale con riferimento al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e – per quanto di competenza del Comune – con riferimento alla realizzazione degli investimenti impiantistici ivi previsti (l'“*Addendum*”) nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 14.3.
- 5.6 Le Parti si impegnano a fare in modo che Amiu definisca con il Comune il contenuto dell'*Addendum* entro il termine indicativo di 4 (quattro) mesi dalla data del presente Accordo, sulla base di linee di indirizzo che verranno preventivamente concordate tra le medesime parti e sottoposte ai competenti organi del Comune, definendo, altresì, l'introduzione nell'*Addendum* (i) di un metodo di elaborazione della TARI che preveda un opportuno meccanismo di *price cap*, idoneo, *da un lato*, a contenere l'aumento delle tariffe di anno in anno e, *dall'altro*, a consentire l'implementazione del Piano Industriale, senza pregiudizio per la Società e (ii) di una contabilità separata, soggetta a *audit*, per la rendicontazione dei costi a copertura del Contratto di Servizio, da utilizzarsi anche ai fini della determinazione di eventuali rettifiche sugli esercizi chiusi.

6. STRUTTURA DELL'OPERAZIONE

6.1 Aumento di Capitale

- 6.1.1 Le Parti danno atto e convengono che l'Operazione sarà attuata mediante l'Aumento di Capitale, che sarà sottoscritto e liberato da IREN Ambiente, in tutto o in parte, in due fasi unitarie e coordinate tra loro, e cioè mediante il Conferimento 1, subordinatamente all'avveramento di tutte le Condizioni Sospensive 1 in base a quanto previsto dal successivo Articolo 7, e mediante il Conferimento 2, subordinatamente all'avveramento di tutte le Condizioni Sospensive 2 IREN e della Condizione Sospensiva 2 Comune in base a quanto previsto dal successivo Articolo 11, nonché a seguito delle procedure per l'individuazione del Conferimento 2, di cui al successivo Articolo 12.

6.1.2 *Versamento Proroga*

Subordinatamente all'ottenimento della Proroga, nel periodo intercorrente tra la data della Proroga, secondo quanto previsto per legge, e la Data della Seconda Esecuzione di cui al successivo Articolo 10 (che corrisponde alla data in cui sarà attuato il Conferimento 2), IREN Ambiente si impegna a versare ad Amiu il Versamento Proroga entro 30 Giorni Lavorativi dalla data della Proroga.

6.1.3 *Adempimenti funzionali all'Aumento di Capitale*

Subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive 1, il Comune, in funzione dell'attuazione dell'Aumento di Capitale, si impegna

- (i) entro il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Avveramento 1, a fare in modo che i competenti organi sociali di Amiu convochino, secondo quanto previsto dalla legge e dal vigente statuto di Amiu, l'assemblea di Amiu (A) in sede straordinaria per deliberare: (a) l'annullamento di tutte le azioni residue di Amiu con conseguente successiva emissione di nuove azioni, dematerializzate e prive di valore nominale, attribuite per l'intero al Comune, (b) l'annullamento delle azioni proprie detenute da Amiu, con conseguente riduzione del capitale sociale; , (c) l'Aumento di Capitale e (d) l'adozione del Nuovo Statuto e, (B) in sede ordinaria, (a) per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, (b) per la rinuncia a qualsiasi contestazione nei confronti degli amministratori e dei sindaci cessati dalla carica per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato, fatto salvo la commissione di atti pregiudizievoli per la società con dolo o colpa grave e (c) per l'approvazione degli indirizzi strategici del Piano Industriale;
- (ii) a fare in modo che gli amministratori di Amiu presentino le dimissioni scritte dalla carica con decorrenza dalla Data della Prima Esecuzione, unitamente ad una dichiarazione sottoscritta da tali amministratori attestante che nulla è dovuto da Amiu a qualunque titolo, oltre al compenso già maturato sino alla data di cessazione dalla carica, con lettera di testo conforme a quella allegata *sub* Allegato 6.1.3(ii);
- (iii) a richiedere ai sindaci di Amiu di presentare le dimissioni scritte dalla carica con decorrenza dalla Data della Prima Esecuzione, unitamente ad una dichiarazione sottoscritta da tali sindaci attestante che nulla è dovuto da Amiu a qualunque titolo, oltre al compenso già maturato sino alla data di cessazione dalla carica, con lettera di testo conforme a quella allegata *sub* Allegato 6.1.3(iii).

7. CONDIZIONI SOSPENSIVE 1

- 7.1 Le Parti si danno atto che tutte le Condizioni Sospensive 1 sono poste nell'esclusivo interesse di IREN Ambiente e che solo IREN Ambiente, può rinunciare a proprio insindacabile giudizio all'avveramento di tutte e/o di ciascuna di esse comunicando la propria decisione al Comune nelle forme previste dall'Accordo. Ferma la responsabilità delle Parti per inadempimento rispetto alle obbligazioni previste a loro rispettivo carico da questo Accordo, l'obbligo di IREN Ambiente di dare corso alla Prima Esecuzione è subordinato al verificarsi di tutte le Condizioni Sospensive 1.
- 7.2 Ferma la responsabilità delle Parti per inadempimento rispetto alle obbligazioni previste a loro rispettivo carico da questo Accordo, nel caso in cui anche una sola delle Condizioni Sospensive 1 non si siano verificate entro il 30 Settembre 2017 o entro la successiva data concordata tra le Parti, e IREN Ambiente non vi abbia rinunciato ai sensi dell'art. 7.1, il presente Contratto si intenderà definitivamente inefficace e risolto di diritto e le Parti saranno liberate da ogni residuo obbligo derivante dallo stesso, fatta eccezione per le previsioni (oltre che di questo paragrafo) di cui agli Articoli 17 e 18, che rimarranno in vigore anche successivamente alla risoluzione del presente Contratto.
- 7.3 Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a porre in essere, o a fare in modo che siano posti in essere, tutti gli atti e le attività necessarie o anche utili ai fini dell'avveramento delle Condizioni Sospensive 1 entro il termine di cui al precedente paragrafo 7.2. ed a collaborare tra loro a tal fine. In particolare, il Comune si impegna a fare tutto quanto sia necessario al fine di presentare la documentazione prevista per legge ai fini dell'Autorizzazione Antitrust.
- 7.4 Resta inteso che il Comune comunicherà tempestivamente ad IREN Ambiente, nelle forme previste dall'Accordo, l'avveramento delle Condizioni Sospensive 1 (fatta eccezione per l'assenza di *MAC* in base a quanto di seguito previsto), mentre IREN Ambiente comunicherà al Comune l'eventuale assenza di *MAC*, in modo che le Parti possano congiuntamente verificare la data che corrisponde alla Data di Avveramento 1.

8. GESTIONE INTERINALE

8.1 Obblighi di ordinaria Amministrazione

- 8.1.1 Salvo per quanto previsto nel presente Accordo o che dovesse essere in seguito concordato per iscritto tra le Parti, durante il periodo intercorrente tra la data del presente Accordo e la Data della Prima Esecuzione (il "Periodo Interinale"), le Parti faranno in modo che la Società sia correttamente gestita, secondo buona fede e criteri di prudente gestione, senza compiere operazioni che, per la loro natura o i loro effetti, eccedano l'ordinaria amministrazione. In particolare, senza limitazione di quanto precede, il Comune si impegna a fare sì che nel Periodo Interinale - fatta eccezione per le operazioni eventualmente compiute nel rispetto del successivo paragrafo 8.1.2 e per quella espressamente prevista all'Articolo 8.3 - la Società e i suoi organi:
- (a) non distribuiranno (né delibereranno di distribuire) riserve né dividendi (in denaro o in natura), né consentiranno altri prelievi sul capitale;

- (b) salvo quanto previsto dal presente Accordo, non aumenteranno il capitale sociale della Società, né modificheranno il suo statuto;
- (c) non distribuiranno compensi straordinari e non provvederanno ad aumentare, in qualsiasi modo, i corrispettivi (stipendi, salari, bonus o altri emolumenti) relativi a qualsiasi amministratore o dipendente;
- (d) non assumeranno né aumenteranno il numero dei dipendenti, dei dirigenti e dei quadri; non modificheranno l'adozione o la modifica di alcun accordo collettivo aziendale, piano di incentivazione o piano pensionistico;
- (e) si asterranno dall'assumere obblighi di qualsiasi natura per importi unitari superiori a euro 100.000,00;
- (f) non costituiranno vincoli o gravami sui beni sociali e/o sulle quote o sulle azioni che la Società medesima detiene;
- (g) ad eccezione delle operazioni previste dal presente Accordo, non acquisteranno né alieneranno alcun bene o partecipazione sociale il cui valore di libro sia superiore a euro 100.000,00;
- (h) non effettueranno spese ed investimenti o alienazioni di beni per importi unitari superiori ad euro 100.000,00;
- (i) non delibereranno alcuna operazione di fusione o scissione o operazioni sul capitale o altre operazioni societarie straordinarie;
- (j) fatto salvo quanto previsto dal presente Accordo, non concederanno a terzi prestiti né accetteranno finanziamenti se non nei limiti strettamente necessari a soddisfare le esigenze di circolante e comunque in modo conforme alla loro documentabile prassi passata;
- (k) fatto salvo quanto previsto dal presente Accordo, non concederanno garanzie reali o personali;
- (l) non modificheranno i metodi e le procedure contabili o i sistemi di revisione;
- (m) si asterranno dal transigere pretese o reclami da parte di terzi di valore superiore a euro 100.000,00 e si asterranno dal rinunciare a qualsiasi richiesta o diritto di valore superiore a euro 100.000,00;
- (n) ottempereranno puntualmente ai loro impegni previsti nei contratti finanziari stipulati;
- (o) non modificheranno i termini di pagamento pattuiti o praticati con fornitori o clienti;
- (p) fatta eccezione per quanto previsto dal presente Accordo, non concluderanno contratti con parti correlate;

- (q) manterranno in essere almeno le polizze assicurative in vigore alla data del 31 dicembre 2016, corrispondendo entro i termini i relativi premi;
- (r) non assumeranno impegni a compiere alcuno degli atti e delle attività previste in precedenza.

8.1.2 Qualora, durante il Periodo Interinale, la società intendesse compiere operazioni che richiedano il consenso scritto di IREN Ambiente ai sensi del precedente paragrafo, Amiu o il Comune ne daranno comunicazione ai IREN Ambiente, indicando ogni ragionevole dettaglio relativo a dette operazioni, e tali operazioni si intenderanno autorizzate da IREN Ambiente qualora quest'ultima non comunichi, a pena di decadenza entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte di Amiu o del Comune, ovvero nel minor termine richiesto dall'urgenza dell'atto o dell'operazione (indicato nella richiesta) il proprio dissenso all'effettuazione di dette operazioni.

8.1.3 Sono fatti salvi gli atti già deliberati dal Consiglio di Amministrazione di Amiu alla data del presente Accordo.

8.2 **Informativa di IREN Ambiente**

Nel Periodo Interinale, il Comune farà in modo che Amiu tenga prontamente informata IREN Ambiente rispetto ad ogni Passività, e/o ad ogni MAC o, in ogni caso, ad ogni evento o circostanza idoneo a impattare, in modo significativo, sul *business*, sulla situazione economico, patrimoniale, contabile, finanziaria e/o amministrativa delle Società o sul compimento dell'Operazione.

8.3 **Partecipazione di Amiu in Sviluppo Genova S.p.A.**

Nel Periodo Interinale, Amiu avrà facoltà di trasferire al Comune, ovvero ad altro soggetto indicato dal Comune, l'intera partecipazione detenuta nel capitale sociale di Sviluppo Genova S.p.A., per un valore o ad un prezzo almeno pari al valore nominale di detta partecipazione.

9. **PRIMA ESECUZIONE**

9.1 **Luogo, Data e Ora della Prima Esecuzione**

La Prima Esecuzione avrà luogo nel luogo indicato dal Comune ad IREN Ambiente con un preavviso di tre (3) Giorni Lavorativi, alla presenza di un notaio individuato d'intesa tra le Parti, alle ore 10,00 della Data della Prima Esecuzione, ovvero, per quanto concerne le attività di cui al successivo paragrafo 9.2.5, ove necessarie, nel primo Giorno Lavorativo utile successivo all'iscrizione degli amministratori e dei sindaci, nominati ai sensi di quanto previsto dal successivo paragrafo 9.2.4., nel registro delle imprese.

9.2 Adempimenti delle Parti

Fermo restando ogni altro adempimento richiesto da altre disposizioni di questo Contratto, alla Prima Esecuzione le Parti si conformeranno, per quanto di rispettiva competenza, e faranno in modo che Amiu si conformi, alle seguenti disposizioni.

9.2.1 *Assemblea Straordinaria di Amiu*

- (a) Il Comune farà in modo che si tenga l'assemblea straordinaria di Amiu per deliberare (i) l'annullamento di tutte le azioni residue di Amiu con conseguente e successiva emissione di nuove azioni, dematerializzate e prive di valore nominale, attribuite interamente al Comune, (ii) l'annullamento delle azioni proprie detenute da Amiu con la conseguente riduzione del capitale sociale, (iii) l'Aumento di Capitale e (iv) l'adozione del Nuovo Statuto e voterà a favore di tali delibere.

9.2.2 *Conferimento 1*

- (a) IREN Ambiente sottoscriverà l'Aumento di Capitale in misura pari al Conferimento 1 e verserà integralmente nelle casse di Amiu, in fondi immediatamente disponibili, le somme dovute per effetto di tale sottoscrizione.
- (b) Il Comune farà in modo che Amiu iscriva contestualmente nel proprio libro soci IREN Ambiente quale titolare delle azioni rivenienti dalla sottoscrizione e versamento alla precedente lettera (a) di questo paragrafo.

9.2.3 *Patto Parasociale*

- (a) Il Comune e IREN Ambiente sottoscriveranno il Patto Parasociale.

9.2.4 *Assemblea ordinaria di Amiu*

- (a) Il Comune farà sì che siano consegnate ad Amiu le dimissioni scritte di tutti gli amministratori e, previo loro consenso, dei sindaci di Amiu con decorrenza dalla Data di Prima Esecuzione, unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 6.1.3 (iv).
- (b) le Parti faranno in modo che sia tenuta l'assemblea ordinaria di Amiu, eventualmente anche in forma totalitaria, ove necessario, ovvero previa rinuncia da parte di IREN Ambiente ai termini di convocazione previsti dalla legge e dal Nuovo Statuto, la quale (i) nominerà un nuovo consiglio di amministrazione secondo la specifica disciplina prevista dal Nuovo Statuto; (ii) nominerà un nuovo collegio sindacale composto da tre (3) membri effettivi e due (2) membri supplenti secondo la specifica disciplina prevista dal Nuovo Statuto; (iii) autorizzerà il Consiglio di Amministrazione a conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato le deleghe previste dal Patto Parasociale e dal Nuovo Statuto; (iv) approverà gli indirizzi strategici del Piano Industriale.

9.2.5 *Consiglio di Amministrazione di Amiu*

- (a) le Parti faranno in modo che sia tenuto il consiglio di amministrazione di Amiu, il quale, senza pregiudizio per le disposizioni del Patto Parasociale e del Nuovo Statuto e previa accettazione della carica da parte degli amministratori: (1) attribuisca, previa delibera dell'Assemblea (i) ad un amministratore designato da IREN Ambiente, il quale assumerà la carica di Amministratore Delegato, le deleghe dell'Amministratore Delegato previste dal Patto Parasociale e dal Nuovo Statuto, e (ii) al Presidente del consiglio di amministrazione di Amiu designato dal Comune, le deleghe del Presidente previste dal Patto Parasociale e dal Nuovo Statuto e (2) approvi il Piano Industriale sulla base degli indirizzi strategici approvati dall'Assemblea.

9.2.6 *Ulteriori adempimenti*

Le Parti faranno tutto quant'altro necessario e utile per altrimenti adempiere a quanto previsto da questo Accordo, dal Patto Parasociale e dal Nuovo Statuto.

9.3 **Unitarietà degli Adempimenti costituenti la Prima Esecuzione**

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti gli adempimenti, le operazioni e le attività che costituiscono la Prima Esecuzione, nonostante la loro pluralità e varietà (anche per quanto riguarda i soggetti obbligati agli stessi), devono essere considerati, ai fini della Prima Esecuzione, come un atto unico ed inscindibile, cosicché (salvo diverso accordo tra le Parti), a richiesta della Parte che abbia interesse al compimento del singolo atto, adempimento, operazione o attività, in caso di mancanza o imperfezione anche di uno solo di essi, la Prima Esecuzione non potrà ritenersi effettuata.

9.4 **Sopravvivenza**

Questo Accordo rimarrà in vigore anche successivamente alla Prima Esecuzione ed alla stipulazione del Patto Parasociale, in conformità ai termini qui previsti, senza necessità per le Parti di rinnovare l'assunzione di quelli che, tra gli obblighi derivanti dallo stesso Accordo, debbano essere eseguiti dopo, o anche dopo, la Prima Esecuzione. Pertanto, le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che qualsiasi atto stipulato in adempimento di obblighi o conseguente all'esercizio di facoltà previste in questo Accordo dovrà essere inteso come esecutivo dello stesso e non costituirà, né non potrà essere in alcun modo inteso e/o interpretato, quale novazione rispetto a quanto contemplato nell'Accordo, salvo diversa specifica ed espressa previsione scritta.

10. **SECONDA ESECUZIONE**

10.1 **Luogo, Data e ora della Seconda Esecuzione**

La Seconda Esecuzione avrà luogo nel luogo indicato dal Comune ad IREN Ambiente con un preavviso di tre (3) Giorni Lavorativi, alla presenza di un notaio individuato d'intesa tra le Parti, alle ore 10,00 della Data della Seconda Esecuzione.

10.2 **Adempimenti delle Parti**

Fermo restando ogni altro adempimento richiesto da altre disposizioni di questo Contratto, alla Seconda Esecuzione le Parti si conformeranno e, per quanto di rispettiva competenza, faranno in modo che Amiu si conformi, alle seguenti disposizioni.

10.2.1 *Conferimento 2*

- (a) IREN Ambiente sottoscriverà l'Aumento di Capitale in misura pari al Conferimento 2 e verserà integralmente nelle casse di Amiu, in fondi immediatamente disponibili, la parte in denaro del Conferimento 2 dovuta per effetto di tale sottoscrizione. Nel caso in cui il Conferimento 2 avvenga in tutto o in parte in natura, le Parti attiveranno la procedura di cui al successivo paragrafo 12.1(c) e IREN Ambiente presenterà la relazione di cui all'art. 2343 del Codice Civile e procederà a sottoscrivere l'atto di conferimento nelle forme e con le modalità previste per legge.
- (b) Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, faranno in modo che Amiu iscriva nel proprio libro soci IREN Ambiente quale titolare delle azioni rivenienti dalla sottoscrizione e versamento alla precedente lettera (a) di questo paragrafo.

10.2.2 *Assemblea ordinaria di Amiu*

- (a) Le Parti faranno in modo che sia tenuta l'assemblea ordinaria di Amiu, la quale nominerà un nuovo Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dal Nuovo Statuto.

10.2.3 *Ulteriori adempimenti*

Le Parti faranno tutto quant'altro necessario e utile per altrimenti adempiere a quanto previsto da questo Accordo, dal Patto Parasociale e dal Nuovo Statuto.

10.2.4 *Facoltà di astensione di IREN Ambiente*

IREN Ambiente, anche ai sensi dell'art. 1460 Codice Civile, avrà facoltà di astenersi dall'effettuare il Conferimento 2, sussistendo un grave inadempimento da parte del Comune ai sensi del paragrafo 16(f)(i).

10.3 **Unitarietà degli Adempimenti costituenti la Seconda Esecuzione**

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti gli adempimenti, le operazioni e le attività che costituiscono la Seconda Esecuzione, nonostante la loro pluralità e varietà (anche per quanto riguarda i soggetti obbligati agli stessi), devono essere considerati, ai fini della Seconda Esecuzione, come un atto unico ed inscindibile, cosicché (salvo diverso accordo tra le Parti), a richiesta della Parte che abbia interesse al compimento del singolo atto, adempimento, operazione o attività, in caso di mancanza o

imperfezione anche di uno solo di essi, la Seconda Esecuzione non potrà ritenersi effettuata.

10.4 Sopravvivenza

Questo Accordo rimarrà in vigore anche successivamente alla Seconda Esecuzione, in conformità ai termini qui previsti, senza necessità per le Parti di rinnovare l'assunzione di quelli che, tra gli obblighi derivanti dallo stesso Accordo, debbano essere eseguiti dopo, o anche dopo, la Seconda Esecuzione. Pertanto, le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che qualsiasi atto stipulato in adempimento di obblighi o conseguente all'esercizio di facoltà previste in questo Accordo dovrà essere inteso come esecutivo dello stesso e non costituirà, né non potrà essere in alcun modo inteso e/o interpretato, quale novazione rispetto a quanto contemplato nell'Accordo, salvo diversa specifica ed espressa previsione scritta.

11. CONDIZIONI SOSPENSIVE 2

- 11.1 Ferma la responsabilità delle Parti per inadempimento rispetto alle obbligazioni previste a loro rispettivo carico da questo Accordo, l'obbligo di IREN Ambiente di dare corso alla Seconda Esecuzione è subordinato al verificarsi di tutte le Condizioni Sospensive 2 IREN, salvo diverso accordo delle Parti, fermo restando la necessità che in capo a IREN sussistano i requisiti previsti dalla Condizione Sospensiva 2 Comune.
- 11.2 Ferma la responsabilità delle Parti per inadempimento rispetto alle obbligazioni previste a loro rispettivo carico da questo Accordo, nel caso in cui anche una sola delle Condizioni Sospensive 2 IREN non si siano verificate entro il 30 giugno 2018, ovvero entro la successiva data concordata tra le Parti, (i) non sussisterà più alcun obbligo di IREN Ambiente, in base a quanto previsto dall'Accordo, di porre in essere le attività di propria competenza che costituiscono la Seconda Esecuzione e, in particolare di effettuare il Conferimento 2, con la conseguenza che il presente Accordo si intenderà definitivamente inefficace e risolto di diritto e le Parti saranno liberate da ogni residuo obbligo derivante dallo stesso, fatta eccezione per le previsioni del presente paragrafo, nonché per quelle di cui agli Articoli 3, 13, 15, 16, 17 e 18, e per quelle previste dai paragrafi 14.1 e 14.2, che rimarranno in vigore anche successivamente alla risoluzione del presente Accordo.
- 11.3 Le Parti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a porre in essere, o a fare in modo che siano poste in essere, tutti gli atti e le attività necessarie o anche utili ai fini dell'avveramento delle Condizioni Sospensive 2 IREN entro il termine di cui al precedente paragrafo 11.2 ed a collaborare tra loro a tal fine.
- 11.4 Resta inteso che il Comune comunicherà tempestivamente ad IREN Ambiente, nelle forme previste dall'Accordo, l'avveramento di ciascuna delle Condizioni Sospensive 2 IREN, nonché, qualora si verifichi, la Data di Avveramento 2, mentre IREN Ambiente comunicherà tempestivamente al Comune, nelle forme previste dall'Accordo, l'avveramento della Condizione Sospensiva 2 Comune alla Data di Avveramento 2.
- 11.5 Le Parti danno atto e convengono che (i) le Condizioni Sospensive 2 IREN sono

previste nell'esclusivo interesse di IREN, la quale avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rinunciare all'avveramento di tutte e/o di ciascuna di esse, comunicando la propria decisione al Comune nelle forme previste dall'Accordo, e (ii) la Condizione Sospensiva 2 Comune è prevista nell'esclusivo interesse del Comune, il quale avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rinunciare all'avveramento della stessa, comunicando la propria decisione ad IREN Ambiente nelle forme previste dall'Accordo.

12. DETERMINAZIONE DEI BENI OGGETTO DEL CONFERIMENTO 2

12.1 A partire dalla Data di Avveramento 2 ovvero della data in cui IREN Ambiente avrà eventualmente comunicato al Comune la rinuncia a tutte le, o ad alcune delle, Condizioni Sospensive 2 (ma non prima di tali date), le Parti convengono e danno atto che decorrerà il periodo di tempo per effettuare il Conferimento 2, in base alle condizioni ed ai termini, nonché secondo le modalità che seguono:

- (a) IREN Ambiente comunicherà al Comune se intende effettuare il Conferimento 2 in denaro o – in tutto o in parte – in natura e, in quest'ultimo caso, dettagliando analiticamente i beni oggetto del Conferimento 2;
- (b) nel caso in cui il Conferimento 2 sia interamente in denaro, le Parti potranno procedere, per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere le attività che costituiscono la (e gli adempimenti funzionali alla) Seconda Esecuzione secondo quanto previsto dal precedente Articolo 10;
- (c) nel caso in cui il Conferimento 2 sia in tutto o in parte in natura, il Comune, nel termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla comunicazione di IREN Ambiente di cui al precedente punto (a) valuterà se i beni oggetto del Conferimento 2 indicati da IREN Ambiente sono conformi all'Avviso e funzionali all'attuazione del Piano Industriale o meno;
- (d) nel caso in cui il Comune ritenga i beni in natura oggetto del Conferimento 2 indicati da IREN Ambiente conformi all'Avviso e funzionali all'attuazione del Piano Industriale, ne darà comunicazione ad IREN Ambiente in modo che le Parti possano procedere, per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere le attività che costituiscono la (e gli adempimenti, ivi incluso quanto previsto dall'art. 2343 Codice Civile, funzionali alla) Seconda Esecuzione secondo quanto previsto dal precedente Articolo 10;
- (e) nel caso in cui il Comune ritenga i beni in natura oggetto del Conferimento 2 indicati da IREN Ambiente non conformi all'Avviso e non funzionali all'attuazione del Piano Industriale, ne darà comunicazione ad IREN Ambiente, specificando le motivazioni alla base di tale valutazione di non conformità, e in tal caso:
 - (i) il Comune e IREN Ambiente si incontreranno – nel corso di un periodo massimo di dieci (10) Giorni Lavorativi – per valutare congiuntamente e individuare quali beni in natura possano formare

oggetto del Conferimento 2, fermo restando che tali beni dovranno essere conformi a quanto indicato nell'Avviso e funzionali all'attuazione del Piano Industriale;

- (ii) in caso di mancato accordo, il Comune, previo consenso di IREN Ambiente che non potrà essere irragionevolmente negato, nominerà entro dieci (10) Giorni Lavorativi un esperto, persona fisica o giuridica, nella valutazione di aziende (l'“Esperto”), incaricandolo di valutare la conformità all'Avviso dei beni indicati da IREN Ambiente e la loro funzionalità all'attuazione del Piano Industriale;
- (iii) in questo caso, le Parti si atterrano alle determinazioni scritte dell'Esperto (che dovranno essere rese nel termine di dieci (10) Giorni Lavorativi dalla nomina) come se fossero espressione della propria volontà anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, con la conseguenza che le conclusioni a cui l'Esperto perverrà saranno impugnabili esclusivamente per i casi di dolo e colpa grave nell'esecuzione del mandato ricevuto e determineranno la conferibilità o meno dei beni cui IREN Ambiente ha proposto il conferimento;
- (iv) nel caso il cui l'Esperto concluda per la non conferibilità dei beni indicati da IREN Ambiente (ritenendoli non conformi all'Avviso e/o non funzionali all'attuazione del Piano Industriale) le Parti convengono che il Conferimento 2 sarà effettuato in denaro da IREN Ambiente.

13. CREDITO AMIU

- 13.1 Il Comune dichiara e riconosce che il Credito Amiu di cui al documento qui allegato sub 2.41 corrisponde agli Oneri GPO come congruiti con atto della Città Metropolitana n. 669/2017 datato 22/3/2017 e agli extra costi di trasporto e smaltimento riferiti agli anni 2015-2016 – 2017 per “l'emergenza Scarpino”. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. [REDACTED] avente ad oggetto “Approvazione del Piano Finanziario Tari 2017” si è riconosciuta la tariffabilità degli Oneri GPO e degli extra costi di trasporto e smaltimento sopra indicati, che quindi costituiscono tutti componenti effettive del corrispettivo Amiu a carico della tariffa.
- 13.2 Il Comune dichiara e garantisce che il Credito Amiu è certo e liquido costituirà componente del corrispettivo dovuto ad Amiu e sarà esigibile *pro rata temporis* secondo il Piano di Rientro.
- 13.3 Il Comune sui predetti assunti, si impegna, dietro richiesta di Amiu a confermare per tutta la durata del Piano di Rientro la dichiarazione di cui al paragrafo 13.2 e dichiara inoltre che tale componente del corrispettivo troverà copertura mediante tariffa nell'anno di riferimento del Piano di Rientro e pertanto, avrà rappresentazione contabile nel bilancio dell'Ente, per il principio di competenza finanziaria, nell'esercizio in cui l'esigibilità giungerà a maturazione.
- 13.4 Tenuto conto che l'impegno di IREN Ambiente ad effettuare la sottoscrizione e liberazione dell'Aumento di Capitale Versamento Proroga e la concessione del Finanziamento Iren, è stato assunto sul presupposto essenziale del puntuale ed integrale adempimento, da parte del Comune, del Piano di Rientro, il Comune si impegna irrevocabilmente anche nei confronti di IREN Ambiente ad adempiere tempestivamente ed integralmente allo stesso Piano di Rientro ed, a tal fine:
- (a) le Parti, immediatamente dopo la sottoscrizione del presente Accordo, si impegnano a comunicare ad Amiu il Piano di Rientro, così che la stessa possa prenderne atto, anche ai fini degli incombenti di cui alla successiva lettera (b), e si impegnano a fare in modo che Amiu lo approvi;
 - (b) le Parti danno atto e riconoscono (nonché, per quanto in proprio potere si impegnano a fare in modo) che, per tutta la durata del Piano di Rientro, Amiu predisporrà la proposta annuale del piano finanziario ai fini della predisposizione della TARI, ai sensi di quanto previsto in materia dalla l. 147/2013 e dal D.P.R. 158/1999, ovvero dalla normativa *pro tempore* vigente (il “Piano TARI”), per l'approvazione da parte dei competenti organi del Comune della TARI relativa a ciascuna annualità, in modo che la tariffa comprenda – oltre ai costi di gestione del servizio relativi a predetta annualità – anche la corrispondente rata (anno per anno) di rimborso (comprensiva di capitale ed interessi, secondo quanto previsto dall'allegato 2.41) del Credito Amiu già esigibile o divenuta esigibile in base a quanto previsto dal Piano di Rientro;
 - (c) il Comune pagherà ad Amiu la rata annuale di rimborso (comprensiva di capitale ed interessi, secondo quanto previsto dall'allegato 2.41) del Credito

Amiu prevista dal corrispondente Piano TARI, a titolo di corrispettivo in base a quanto previsto nel Contratto di Servizio o nell'Addendum, ovvero

- (d) qualora non fosse possibile adempiere, in tutto o in parte, agli impegni di cui alle precedenti lettere (a) e (b) del presente Articolo, farà in modo che la differenza tra quanto previsto dal Piano di Rientro e quanto pagato ad Amiu anno per anno sia (i) oggetto di compensazione, in tutto o in parte, con crediti liquidi, certi ed esigibili del Comune nei confronti di Amiu, ovvero (anche cumulativamente), (ii) oggetto di versamento a patrimonio di Amiu, con imputazione ad apposita riserva, ovvero (c) pagato alla scadenza del Piano di Rientro, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 16 in materia di Diritto di Vendita di IREN Ambiente.

- 13.5 Il Credito Amiu non potrà, in ogni caso, eccedere euro 180 Mln. Qualora il Credito Amiu raggiunga detta soglia, la tariffa dovrà: (i) prevedere l'integrale copertura dei costi di gestione del servizio (ai sensi di quanto previsto in materia dalla l. 147/2013 e dal D.P.R. 158/1999, ovvero dalla normativa *pro tempore* vigente), così da evitare un ulteriore incremento del Credito Amiu, e (ii) prevedere l'integrale rimborso del Credito Amiu entro il termine della Proroga.

14. LIVELLI OCCUPAZIONALI E IDENTITÀ DI AMIU. PIANO INDUSTRIALE

14.1 Livelli occupazionali

14.1.1 Livelli occupazionali

Le Parti danno atto che l'Operazione non comporta alcuna modifica degli attuali livelli occupazionali, dei CCNL applicati da Amiu e dalle società partecipate (CCNL Utilitalia Servizi Ambientali, CCNL dei Lavoratori dei Porti, CCNL Industria Chimica) e delle posizioni giuridiche ed economiche derivanti dai CCNL medesimi, nonché dagli accordi aziendali vigenti.

14.1.2 Miglioramento organizzativo

Le Parti convengono che Amiu ricercherà ed attuerà, in coerenza con e in funzione degli obiettivi definiti dal Piano Industriale, soluzioni di miglioramento organizzativo.

14.1.3 Stabilizzazione

Le Parti convengono che, all'esito dell'Operazione, Amiu procederà alla progressiva stabilizzazione dei lavoratori precari come elencati *sub Allegato 14.1.3*, entro tre mesi dalla Data della Prima Esecuzione.

14.2 Identità di Amiu

14.2.1 L'Operazione dovrà assicurare la conservazione dell'identità aziendale di Amiu quale soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio del Comune. A tal fine:

- (a) le Parti si impegnano a mantenere la sede legale e operativa della Società nel territorio del Comune;
- (b) IREN Ambiente si impegna, assumendo tale obbligo anche per il fatto di IREN e delle società del Gruppo IREN, a far sì che Amiu costituisca il soggetto giuridico utilizzato dal Gruppo IREN per l'acquisizione dell'affidamento, prima, e l'erogazione, poi, del servizio di gestione dei rifiuti in qualsiasi territorio della Regione Liguria in cui tale servizio non sia già assentito ad una società del Gruppo IREN ovvero per l'espletamento, direttamente o tramite società controllata da Amiu, di attività analoghe a quelle già esercitate da Amiu o da società controllate da Amiu alla data del presente Accordo.

14.2.2 È fatta salva la necessità di procedere alla centralizzazione delle funzioni di staff, al fine di assicurare una migliore valorizzazione delle stesse e dei soggetti alle stesse preposte, in coerenza

- (a) con il modello organizzativo del Gruppo IREN (anche avuto riguardo per i modelli dei contratti di servizio *intercompany* oggi in essere tra le società del Gruppo IREN, i quali dovranno essere applicati anche con riguardo ad Amiu) e
- (b) con le esigenze di ottimale utilizzo delle competenze e delle risorse umane esistenti nel Gruppo IREN e già presenti in Amiu.

14.2.3 Resta in ogni caso inteso che eventuali modifiche dell'attuale sede di lavoro dovranno essere convenute su base volontaria.

14.3 Piano Industriale. Investimenti Prioritari.

14.3.1 Le Parti danno atto che:

- (a) il Piano Industriale allegato al Patto Parasociale mira ai seguenti obiettivi principali:
 - (i) potenziamento della raccolta differenziata secondo le modalità indicate nel Piano Industriale;
 - (ii) realizzazione del polo impiantistico per la gestione e valorizzazione della materia;
 - (iii) messa in sicurezza e ripristino ambientale di sito di Scarpino;
 - (iv) acquisizioni di servizi ambientali su scala regionale;

- (v) avvio di un piano di R&D a supporto delle azioni di sviluppo di Amiu, e
- (b) il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Industriale comporta un investimento complessivo di circa 115 Mln in impiantistica primaria oltre ad interventi di manutenzione straordinaria per circa 38 Mln in 10 anni;
- (c) l'*Addendum* avrà come obiettivo quello di rendere sostenibile, sotto l'aspetto economico e finanziario, la realizzazione degli obiettivi del Piano Industriale, con riferimento alle attività previste dal Contratto di Servizio;
- (d) la realizzazione degli obiettivi del Piano Industriale, non afferenti alle attività previste dal Contratto di Servizio, dipenderà dalle necessarie autorizzazioni e/o approvazioni da parte di soggetti terzi. Esse Parti, pertanto, faranno tutto quanto in loro potere al fine di conseguire detti obiettivi.

14.3.2 Le Parti convengono di considerare, nell'ambito del Piano Industriale, come "Investimenti Prioritari" quelli relativi all'impiantistica primaria indicati nell'Allegato 3d "Scenario Impianti" dell'Avviso e, precisamente: (i) impianto di smaltimento di Scarpino 3; (ii) impianto di Trattamento Meccanico Biologico ("Impianto TMB") e (iii) impianto di biodigestione anaerobica dei rifiuti organici ("Biodigestore"). L'ammontare complessivo ed indicativo degli Investimenti Prioritari è pari, secondo quanto previsto nell'allegato 3d "Scenari Impianti" dell'Avviso, a 93 Mln di Euro così distinti: (i) 13 Mln di Euro per la realizzazione di Scarpino 3, (ii) 55 Mln di Euro per la realizzazione dell'Impianto TMB e (iii) 25 Mln di Euro per la realizzazione del Biodigestore.

14.3.3 In relazione agli Investimenti Prioritari, le Parti assumono i seguenti impegni:

- (a) IREN Ambiente si impegna a fare tutto quanto in proprio potere affinché Amiu avvii gli Investimenti Prioritari non appena siano intervenute le autorizzazioni di legge. A tal fine, IREN Ambiente farà tutto quanto in proprio potere affinché, da parte di Amiu: (i) siano predisposti tempestivamente i progetti esecutivi per la realizzazione degli Investimenti Prioritari, (ii) siano poste in essere tutte le attività di propria competenza al fine di conseguire le autorizzazioni previste dalla legge per la realizzazione degli Investimenti Prioritari; (iii) siano proposti alle competenti autorità piani tariffari – a copertura dei costi di esercizio e di investimento relativi a detti Investimenti Prioritari – sostenibili sotto il profilo economico e finanziario per la Società e (iv) siano avviati tempestivamente i lavori autorizzati secondo previsto sub (i), (ii) e (iii);
- (b) il Comune ed IREN Ambiente coopereranno per tutte le attività di rispettiva competenza necessarie per l'attuazione del Piano Industriale (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per esempio, quanto concerne l'individuazione del sito di localizzazione del Biodigestore).

14.4 **Inadempimento di IREN Ambiente. Diritto di Riacquisto del Comune**

- (a) Nel caso in cui il Comune contesti ad IREN Ambiente un grave inadempimento in merito alla realizzazione degli Investimenti Prioritari, per quanto di competenza di IREN Ambiente, ovvero, e per quanto di competenza della stessa IREN Ambiente, un grave inadempimento rispetto agli indirizzi strategici del Piano Industriale (di seguito la “Denuncia di Inadempimento”), IREN Ambiente avrà un termine di 60 (sessanta) giorni per contestare la Denuncia di Inadempimento (di seguito la “Contestazione di IREN Ambiente”). Nel caso di mancata Contestazione nel termine previsto, il Comune avrà diritto di (i) agire al fine di ottenere l’adempimento di IREN Ambiente in forma specifica e/o di ottenere il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, subiti per effetto dell’inadempimento di IREN Ambiente, come quantificati nella Denuncia di Inadempimento; ovvero alternativamente (ii) di riacquistare (e IREN Ambiente avrà il dovere di vendere al Comune) l’intera partecipazione in Amiu detenuta da IREN Ambiente a quella data (la “Partecipazione IREN Ambiente” e il “Diritto di Riacquisto”), al Prezzo di Riacquisto 1 (come di seguito definito), nei termini e con le modalità, di cui al successivo punto (c).
- (b) In caso di tempestiva presentazione della Contestazione da parte di IREN Ambiente, la relativa controversia (la “Controversia”) sarà risolta con le modalità infra descritte:
- (i) la risoluzione della Controversia sarà demandata ai legali rappresentanti delle Parti (o a soggetti dai medesimi appositamente autorizzati), che si riuniranno e decideranno, impegnandosi a ricercare, per quanto possibile, una mediazione tra le rispettive posizioni, in una prospettiva di riconsiderazione degli interessi delle medesime e di Amiu, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta della parte più diligente;
 - (ii) in pendenza delle procedure di consultazione previste al punto (i), le Parti convengono che gli organi societari di AMIU si asterranno dal compiere gli atti la cui adozione forma oggetto di Controversia, impegnandosi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1381 Codice Civile, a fare sì che l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione di AMIU recepiscano le decisioni assunte in esito alle procedure previste dal presente articolo;
 - (iii) qualora i legali rappresentanti delle Parti non raggiungano alcun accordo nel termine di 20 (venti) giorni dalla riunione di cui al punto (i) che precede, ciascuna delle Parti potrà formalizzare la mancata composizione della Controversia e avviare la procedura arbitrale di cui al punto (iv) che segue, mediante notifica all’altra Parte della nomina del proprio arbitro con le modalità previste dall’art. 810 c.p.c., indicando quali questioni da sottoporre a decisione le medesime questioni oggetto della Controversia, nonché la quantificazione del danno, diretto ed indiretto, subito dal Comune;
 - (iv) il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri di cui uno nominato

da ciascuna Parte, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 810 c.p.c., ed il terzo, che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio, nominato di comune accordo dagli arbitri già designati. Gli arbitri procederanno in via rituale secondo le norme dell'art. 806 ss. del c.p.c. e decideranno secondo diritto e la relativa decisione sarà presa nel rispetto degli applicabili principi di legge ed avrà la forza e l'effetto di una decisione giudiziale tra le Parti, in conformità alle disposizioni applicabili del codice italiano di procedura civile; al Collegio Arbitrale è fatto espresso divieto di statuire secondo equità, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. La sede dell'arbitrato sarà Genova. Il Collegio arbitrale liquiderà le spese e le competenze degli arbitri e quelle per la difesa delle Parti attribuendone l'onere alle Parti stesse o ad una di esse nel modo che riterrà più equo, tenuto conto del principio della soccombenza. In caso di annullamento del lodo per i motivi di cui all'articolo 829, comma primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), e commi terzo, quarto o quinto, del Codice di Procedura Civile, le Parti attribuiscono sin d'ora alla Corte d'Appello di Genova il potere di decidere in via esclusiva la controversia nel merito, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito;

- (v) nel caso in cui, decorsi trenta giorni dall'intervenuta esecutività del lodo arbitrale emesso in esito al procedimento di cui al punto (iv) che precede, avente ad oggetto la sussistenza dell'inadempimento di IREN Ambiente oggetto della Denuncia di Inadempimento del Comune, IREN Ambiente non abbia integralmente adempiuto a quanto statuito in detto lodo, il Comune avrà facoltà, alternativamente: di (a) agire al fine di ottenere l'adempimento di IREN Ambiente in forma specifica e/o di ottenere il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, subiti per effetto dell'inadempimento di IREN Ambiente, come quantificati nel lodo; (b) esercitare il Diritto di Riacquisto dell'intera partecipazione al capitale sociale di AMIU di proprietà di IREN Ambiente.
- (c) Il Diritto di Riacquisto dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta a IREN Ambiente (di seguito la "Comunicazione del Comune") da inviarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui lo stesso Diritto di Riacquisto può essere esercitato in base a quanto previsto alle precedenti lettere (a) e (b) punto (v) di questo paragrafo. Entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla data della Comunicazione del Comune le Parti avranno l'obbligo di procedere alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari per il trasferimento della Partecipazione IREN Ambiente ad un prezzo (il "Prezzo di Riacquisto 1") pari:
- (i) nell'ipotesi di cui alla lettera 14.4(a) che precede, alla differenza tra il valore della Partecipazione IREN Ambiente alla data di inadempimento, calcolato con i medesimi criteri stabiliti per la determinazione del Valore Prospettico ed il danno subito dal Comune, come quantificato nella Denuncia di Inadempimento;
 - (ii) nell'ipotesi di cui alla lettera 14.4(b) che precede, alla differenza tra il

valore della Partecipazione IREN Ambiente alla data di inadempimento, calcolato con i medesimi criteri stabiliti per la determinazione del Valore Prospettico ed il danno subito dal Comune, come determinato dal lodo emesso in esito al procedimento di cui alla lettera 14.4(b) (iv).

- (d) Contestualmente al trasferimento della Partecipazione IREN Ambiente, e quale condizione di efficacia dello stesso, il Comune dovrà assumere, anche ai sensi di cui all'art. 1381 Codice Civile l'impegno a far sì che Amiu rimborsi il Finanziamento Iren e comunque tutti gli importi da essa dovuti ad IREN Ambiente, a IREN o ad altra società del Gruppo IREN, non appena divenuti esigibili.

15. FABBISOGNO FINANZIARIO DI AMIU. FINANZIAMENTO COMUNE E FINANZIAMENTO IREN

- 15.1 Le Parti riconoscono e danno atto che il fabbisogno finanziario di Amiu sino alla Data della Seconda Esecuzione, per l'attuazione del Piano Industriale, è superiore all'importo totale delle risorse rinvenienti dal Conferimento 1, dal Conferimento 2 (ove quest'ultimo fosse sottoscritto e liberato in denaro) e dal Versamento Proroga e verrà soddisfatto anche con le modalità di cui ai successivi paragrafi del presente Articolo.
- 15.2 Tenuto conto di quanto sopra, IREN Ambiente si impegna a concedere ad Amiu il Finanziamento Iren secondo i termini e le condizioni di cui al *term sheet qui allegato sub 15.2*, impegnandosi ad erogare, a tale titolo, in una o più *tranches* l'importo di euro 25 Mln, secondo quanto previsto dal Finanziamento Iren. Resta inteso che il debito residuo del Finanziamento Iren diverrà esigibile secondo quanto previsto dal paragrafo 14.4 che precede e dal successivo Articolo 16.
- 15.3 Il Comune, per l'anno 2017, si impegna a concedere ad AMIU un'anticipazione di cassa nei limiti delle proprie disponibilità e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sino ad un massimo di euro 25 Mln.
- 15.4 Le Parti riconoscono e danno atto che che Amiu potrà cedere, in tutto o in parte il Credito Amiu e, in ogni caso, ogni altro credito ad essa dovuto, o che le sarà dovuto o che le dovrà essere pagato in conformità del Contratto di Servizio o dell'*Addendum*, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, nel rispetto delle norme in materia di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

16. DIRITTO DI VENDITA IREN AMBIENTE

- (a) Nel caso in cui non sussista un Inadempimento di IREN Ambiente denunciato ai sensi di quanto previsto all'Articolo 14.4 ed il Comune si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni aventi titolo nel presente Accordo, IREN Ambiente (fermo restando il diritto di non procedere ad effettuare il Conferimento 2 nel caso in cui non si sia avverata una qualsiasi tra le Condizioni Sospensive 2 IREN) avrà facoltà di comunicare il verificarsi di tali circostanze al Comune (la "Denuncia di IREN Ambiente"), e il Comune avrà

un termine di 60 (sessanta) giorni per rispondere alla Denuncia di IREN Ambiente (di seguito la “Contestazione del Comune”). Nel caso di mancata Contestazione del Comune nel termine previsto, IREN Ambiente avrà diritto alternativamente, di (i) agire al fine di ottenere l’adempimento del Comune in forma specifica e/o di ottenere il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, subiti per effetto dell’inadempimento del Comune, come quantificati nella Denuncia di Inadempimento; (ii) di vendere al Comune, e il Comune avrà il dovere di acquistare da IREN Ambiente, l’intera Partecipazione IREN Ambiente (il “Diritto di Vendita”) al Prezzo di Riacquisto 2 (come di seguito definito), nei termini e con le modalità, di cui al successivo punto (c).

- (b) In caso di tempestiva presentazione della Contestazione da parte del Comune, la relativa controversia sarà risolta, *mutatis mutandis*, con le medesime modalità previste all’art. 14.4(b), fatto salvo quanto previsto a successivo punto (c).
- (c) Nel caso in cui, decorsi trenta giorni dall’intervenuta esecutività del lodo arbitrale emesso in esito al procedimento di cui al punto 14.4(b)(iv) che precede avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza del grave inadempimento del Comune oggetto della Denuncia di Inadempimento di IREN Ambiente, il Comune non abbia integralmente adempiuto a quanto statuito in detto lodo, IREN Ambiente avrà facoltà, alternativamente: di (i) agire al fine di ottenere l’adempimento del Comune in forma specifica e/o di ottenere il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, subiti per effetto dell’inadempimento del Comune, come quantificati nel lodo; (ii) esercitare il Diritto di Vendita dell’intera partecipazione al capitale sociale di Amiu di proprietà di IREN Ambiente.
- (d) Il Diritto di Vendita dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta al Comune (di seguito la “Comunicazione di IREN Ambiente”) da inviarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui lo stesso Diritto di Vendita può essere esercitato in base a quanto previsto alle precedenti lettera (a) e (b). Entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla data della Comunicazione di IREN Ambiente le Parti avranno l’obbligo di procedere alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari per il trasferimento della Partecipazione IREN Ambiente ad un prezzo (il “Prezzo di Riacquisto 2”) pari:
 - (i) nell’ipotesi di cui alla lettera 16(a) che precede, alla somma tra il valore della Partecipazione IREN Ambiente alla data di inadempimento, calcolato con i medesimi criteri stabiliti per la determinazione del Valore Prospettico ed il danno subito da IREN Ambiente, come quantificato nella Denuncia di Inadempimento;
 - (ii) nell’ipotesi di cui alla lettera 16(b) che precede, alla somma tra il valore della Partecipazione IREN Ambiente alla data di inadempimento, calcolato con i medesimi criteri stabiliti per la determinazione del Valore Prospettico ed il danno subito da IREN Ambiente, come determinato dal lodo emesso in esito al procedimento di cui all’art. 14.4(b)(iv).

- (e) Contestualmente al trasferimento della Partecipazione IREN Ambiente, il Comune dovrà assumere, anche ai sensi di cui all'art. 1381 Codice Civile l'impegno a far sì che Amiu rimborsi immediatamente il debito residuo relativo al Finanziamento Iren e rimborsi comunque tutti gli importi da essa dovuti ad IREN Ambiente, ad IREN e alle altre società del Gruppo IREN. alle rispettive scadenze e quindi non appena divenuti esigibili.
- (f) Costituiscono grave inadempimento del Comune, ai sensi del presente articolo, tra l'altro: (i) il mancato pagamento anche di una rata del Piano di Rientro, ovvero (ii) l'omessa determinazione della TARI 2018, in coerenza con quanto previsto all'Articolo 2.54.

17. ALTRE PATTUZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

17.1 Modifiche

Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti del presente Accordo.

17.2 Divieto di Cessione

Ad eccezione di quanto diversamente disposto da specifiche pattuizioni del presente Accordo, nessuna delle Parti potrà cedere il presente Accordo, né in tutto né in parte, né potrà cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

17.3 Comunicazioni e Notifiche

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma, ovvero all'emissione dell'apposito rapporto di positiva trasmissione rilasciato automaticamente dalla macchina trasmittente, se effettuata via telefax, ovvero all'emissione dell'apposita ricevuta di avvenuta consegna da parte del sistema informatico se effettuata a mezzo posta elettronica certificata, sempreché, sia indirizzata come segue:

- (i) se al Comune di Genova, allo stesso presso:
il Direttore della Direzione Partecipate del Comune di Genova
Palazzo Tursi – Via Garibaldi n. 9
16124 Genova
Telefax: [•]
Email: [•]
PEC: [•]
- (ii) se a IREN Ambiente S.p.A., alla stessa presso:
all'Amministratore Delegato di IREN Ambiente S.p.A.
Via Nubi di Magellano n. 30
42123 Reggio Emilia

Telefax: [•]

Email: [•]

PEC: [•]

ovvero presso il diverso indirizzo di posta, posta elettronica certificata o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del presente Accordo in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso o in relazione a procedimenti contenziosi giudiziari ovvero arbitrali.

17.4 **Allegati**

Gli allegati formano parte integrante del presente Accordo che costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo.

17.5 **Tolleranza**

L'eventuale tolleranza di una delle Parti a comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

17.6 **Rubriche**

Le rubriche dei singoli articoli e paragrafi sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura del presente Accordo e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini della interpretazione dello stesso.

17.7 **Richiami**

Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti ad articoli, paragrafi, punti od allegati si intendono riferiti ad articoli, paragrafi, punti od allegati di questo Accordo.

17.8 **Legge Regolatrice**

Il presente Accordo ed i diritti ed obblighi delle Parti dallo stesso derivanti sono retti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.

17.9 **Riservatezza e Annunci**

(a) Le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione relativa al presente Accordo e ai contenuti dello stesso, nonché qualsiasi altra informazione che le Parti si siano scambiate nel corso dei

negoziati concernenti le medesime Parti, l'Accordo, la Società o l'Operazione. La divulgazione di tali informazioni a terzi sarà consentita solo nella misura in cui sia necessaria per l'adempimento di questo Accordo o per adempiere ad obblighi di legge.

- (b) Eccezione fatta per eventuali annunci richiesti obbligatoriamente in base a norme o regolamenti emessi da autorità governative o di controllo aventi giurisdizione su una delle Parti ovvero dalla società di gestione del mercato regolamentato in cui sono ammesse alla negoziazione le azioni di IREN, non verrà data pubblicità né verranno emessi comunicati stampa o comunicati interni o di altra natura relativamente alla sottoscrizione ed alla stipulazione del presente Accordo, alle disposizioni in esso contenute od alle operazioni in esso previste se non con il preventivo consenso scritto di tutte le Parti, sia per ciò che attiene la forma che la sostanza di detti comunicati.

17.10 Impegni Ulteriori

Le Parti si impegnano a sottoscrivere e scambiare tutti quegli altri atti e documenti, a compiere tutti gli ulteriori atti ed a fare comunque tutto quanto altro necessario al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo e l'effettuazione dell'Operazione.

17.11 Spese

Fermo restando quanto diversamente disposto in altre clausole di questo Accordo, Ciascuna delle Parti sopporterà integralmente i propri costi, oneri e spese afferenti all'Operazione ed all'esecuzione del presente Accordo, nessuno escluso, fatta eccezione per i compensi dovuti all'advisor legale del Comune di Genova, che saranno integralmente posti a carico di IREN Ambiente. IREN Ambiente potrà provvedere all'assolvimento degli stessi anche mediante accollo liberatorio.

17.12 Invalidità parziale

Nel caso una o più delle pattuizioni contenute in questo Accordo risultino invalide, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide. Le pattuizioni invalide dovranno essere sostituite in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico di questo Accordo e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.

18. CONTROVERSIE

18.1 Controversie relative alle Passività

- 18.1.1 In relazione alla determinazione delle Passività, le Parti convengono che Iren Ambiente avrà facoltà di espletare una *due diligence* (la “Due Diligence”) avente ad oggetto la situazione legale, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e fiscale di Amiu.
- 18.1.2 Iren Ambiente avrà facoltà di completare le proprie richieste documentali, in funzione della Due Diligence, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di Investimento.
- 18.1.3 Il Comune si obbliga a fare quanto in proprio potere affinché Amiu consegni a Iren Ambiente, ovvero ai soggetti dalla stessa incaricati per l'espletamento della Due Diligence, non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla scadenza di cui al precedente paragrafo 18.1.2, la documentazione richiesta per detta Due Diligence in forma immediatamente accessibile.
- 18.1.4 Iren Ambiente avrà facoltà di comunicare al Comune la sussistenza di una Passività, con le modalità previste al paragrafo 17.3, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 18.1.3. Nel caso in cui IREN Ambiente manifestasse la necessità di esaminare documenti ulteriori rispetto a quelli già ricevuti, tale termine sarà sospeso per un numero di Giorni Lavorativi pari a quelli intercorsi tra la data della richiesta di detti documenti e quella in cui gli stessi sono stati effettivamente consegnati.
- 18.1.5 Il Comune, a fronte del ricevimento della comunicazione di una Passività, avrà facoltà di contestare la sussistenza o l'entità di detta Passività, con le modalità previste al paragrafo 17.3, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal ricevimento di detta comunicazione.
- 18.1.6 In caso di contestazione inerente la Passività da parte del Comune, la risoluzione della relativa controversia sarà demandata innanzitutto ai legali rappresentanti delle Parti (o a soggetti dai medesimi appositamente autorizzati), che si riuniranno e decideranno, impegnandosi a ricercare, per quanto possibile, una mediazione tra le rispettive posizioni, in una prospettiva di riconsiderazione degli interessi delle medesime e di Amiu, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla richiesta scritta della parte più diligente.

18.1.7 Qualora i legali rappresentanti delle Parti non raggiungano alcun accordo nel termine di 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla riunione di cui al paragrafo che precede, la definizione circa la sussistenza e l'entità della Passività sarà rimessa, a cura della parte più diligente, ad un soggetto, persona fisica o giuridica, autorizzato all'esercizio dell'attività di revisore contabile, nominato di comune accordo dalle Parti ovvero, in assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Genova (di seguito, in breve, lo "Stimatore"). Le Parti si atterranno alle determinazioni scritte dello Stimatore come se fossero espressione della propria volontà anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, con la conseguenza che le conclusioni alle quali lo Stimatore perverrà saranno impugnabili esclusivamente per i casi di dolo o colpa grave nell'esecuzione del mandato ricevuto e sulla base delle quali, pertanto, verrà determinata la sussistenza o l'entità della Passività. I costi di tale procedura saranno a carico delle Parti per il 50% (cinquanta per cento) ciascuna, a meno di sostanziale soccombenza di una delle Parti. Nell'espletamento dell'incarico affidatogli, lo Stimatore:

- (i) avrà le più ampie facoltà di indagine e di accesso ai documenti legali, amministrativi, contabili e fiscali di Amiu;
- (ii) terrà conto delle osservazioni, rilievi e contestazioni contenuti nelle comunicazioni delle Parti di cui ai paragrafi 18.1.4 e 18.1.5 nella misura che riterrà opportuna, fornendo tuttavia una sintetica illustrazione delle motivazioni poste a fondamento dell'eventuale accoglimento o reiezione degli stessi;
- (iii) limiterà il proprio esame alle questioni controverse, facendo proprie, per il resto, le parti non contestate e le determinazioni raggiunte di comune accordo tra le Parti;
- (iv) provvederà alla consegna di una relazione alle Parti, contenente le proprie determinazioni, nel minor tempo possibile e comunque non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dall'accettazione dell'incarico, indicando altresì la parte sostanzialmente soccombente ai fini del riparto delle spese.

18.1.8 La Passività così come determinata dallo Stimatore verrà dedotta dal Valore Prospettico.

18.2 **Foro esclusivo**

Qualsiasi controversia tra le Parti avente ad oggetto, relativa e/o comunque connessa alla validità e/o interpretazione e/o esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo è devoluta alla giurisdizione italiana ed alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Genova, qualora non diversamente disciplinata dal presente Accordo di Investimento.

[•], __ 2017

COMUNE DI GENOVA



IREN AMBIENTE S.P.A.

